



enac

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data 25/03/2002

EAL-08

Oggetto: Utilizzo del biglietto elettronico per i voli di linea.

1. PREMESSA E SCOPO

Nel corso delle stagioni di traffico “estate 2000 “ ed “inverno 2000 – 2001” è stata sperimentata la procedura che ha consentito l'imbarco di passeggeri su voli di linea in partenza da numerosi aeroporti nazionali mediante l'utilizzo del biglietto elettronico.

Suddetta sperimentazione è stata attuata sulla base di una autorizzazione provvisoria emanata dall'ENAC a favore della compagnia aerea ALITALIA che ne aveva fatto richiesta.

In considerazione degli evidenti vantaggi derivanti dall'applicazione della nuova procedura sia per i passeggeri che vedono dimezzati il tempo di presentazione all'aeroporto, sia per il notevole snellimento del flusso di viaggiatori all'interno degli scali, sia per la semplificazione delle emissioni dei biglietti da parte delle compagnie aeree, l'ENAC ritiene positivamente conclusa la fase sperimentale.

Pertanto, sentito il Ministero dell'Interno competente per l'aspetto immigrazione e polizia di frontiera, la procedura in questione viene resa disponibile per tutte le compagnie aeree che intendano applicarla, secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate.

2. APPLICABILITA'

Il contenuto della presente circolare si applica alle procedure di emissione titoli di viaggio ed imbarco dei voli di linea originanti da scali nazionali.



3. MODALITA' E CONDIZIONI

A tutti i passeggeri che intendono usufruire del biglietto elettronico deve essere rilasciata dalla Compagnia una ricevuta (Itinerary Receipt) in cui siano riportati il nome, il cognome del passeggero, il numero del volo, la compagnia che effettua il volo, la data, l'orario di partenza, la classe e la destinazione, il prezzo pagato, le tasse aeroportuali ed ogni altra limitazione legata alla tariffa applicata, nonché idonei elementi di sicurezza per impedire la falsificazione.

Sul retro della predetta ricevuta devono essere riportate tutte le informazioni di cui alla Convenzione di Varsavia, alle norme nazionali, al Regolamento CEE 2027/97 circa l'avviso ai passeggeri sui limiti di responsabilità, nonché tutte le informazioni riguardanti le condizioni di sicurezza in volo (trasporto articoli pericolosi e limitazioni bagagli a mano) di cui alla circolare ENAC Serie Aeroporti APT 09 del 8 maggio 2001.

a) *Passeggeri con solo bagaglio a mano.*

Se l'accettazione viene effettuata dopo i controlli di sicurezza, il passeggero deve sempre possedere la ricevuta (Itinerary Receipt) di cui al punto 3 da esibire su richiesta delle autorità.

In caso di voli a destinazione Paesi extra Schengen, le operazioni di accettazione potranno effettuarsi nella zona partenza a condizione che ogni passeggero esibisca alle autorità di frontiera la ricevuta di cui sopra e richieda subito la carta di imbarco da presentare alla partenza.

Per i passeggeri con destinazione Paesi terzi la carta di imbarco dovrà essere presentata agli Uffici doganali ubicati negli aeroporti per le richieste di rimborso dell'IVA (TAX FREE) e di acquisto di articoli presso i "duty free shops".

La mancata esibizione della carta di imbarco comporta la perdita del diritto al rimborso delle somme versate a titolo di imposta.

In caso di passeggeri, in possesso di merce da esportare con destinazione paesi terzi, le formalità di accettazione devono essere identiche a quelle previste al successivo punto 3.b).

b) *Passeggeri con bagaglio da stiva.*

L'accettazione e registrazione dei passeggeri con bagaglio da stiva deve avvenire sempre prima dei controlli di sicurezza.

Ogni passeggero deve essere sempre provvisto della ricevuta di cui al punto 3 e della carta di imbarco da esibire in caso di voli soggetti ai controlli di frontiera.



4. DECORRENZA

La presente circolare è applicabile dalla data di emissione ed annulla le preesistenti disposizioni di cui a nota ENAC n. 360300 del 31 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. PIERLUIGI DI PALMA